

# Mail Club

La presente Mail rientra nelle attività di ricerca, approfondimento e condivisione sui temi della Cultura d'impresa svolta da Vescovo | Cultura d'impresa Club.

## La buona governance d'impresa

### Nuovi assetti organizzativi, obblighi e responsabilità per gli amministratori di società

#### PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 – d'ora in avanti anche il "Codice" o "CCII") per gli amministratori, dal 16 marzo 2019, diviene essenziale acquisire consapevolezza rispetto alla portata concreta dei nuovi obblighi sugli stessi incombenti, in modo da orientare immediatamente la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni normative e da attivarsi prontamente per adempiere alle stesse mediante l'adeguamento della propria organizzazione d'impresa.

Il punto cardine della nuova normativa è nel **secondo comma dell'art. 2086 c.c.** ("Gestione dell'impresa"), il quale impone all'imprenditore i seguenti obblighi, a pena di responsabilità personale dei componenti dell'organo amministrativo:

a) "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa", rivolto anche (ma non solo) alla "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale";

b) "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

In estrema sintesi diventa "**obbligatoria**" l'implementazione di un efficace **sistema di pianificazione, programmazione e controllo della gestione** per tutte le tipologie di società.

Il sistema deve essere capace non solo di comprendere ed analizzare le *performance* passate, ma anche di individuare le possibili criticità future (c.d. approccio "*forward looking*" ovvero rivolto al futuro).

#### GLI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori delle società, in base alle nuove norme, devono valutare costantemente lo stato di salute dell'impresa e, quindi, dovranno periodicamente essere in grado di verificare:

- se l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa sia adeguato;
- se sussiste l'equilibrio economico - finanziario;

- e quale sia il prevedibile andamento della gestione (continuità aziendale).

L'assetto organizzativo è ritenuto adeguato compatibilmente alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale (c.d. principio di proporzionalità).

Le nuove disposizioni del Decreto "Sblocca Cantieri", prevedono l'obbligatorietà della **nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore nella S.r.l. entro il prossimo 16 dicembre 2019**. In particolare, la nomina è obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- **attivo patrimoniale:** euro 4.000.000;
- **ricavi:** euro 4.000.000;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quando la società:

- è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti**.

L'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei sopra citati limiti.

#### RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

La responsabilità degli amministratori resta una responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, che incombe in solido su tutti gli Amministratori. Essa è sempre responsabilità per fatto personale, ovvero non può applicarsi a quegli amministratori i quali dimostrano di essere esenti da colpa e che, essendo a conoscenza dell'atto posto in essere, abbiano dimostrato e fatto constatare il proprio dissenso.

Stante quanto sopra, con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza se una società entra in stato di crisi/insolvenza, **l'amministratore, che non aveva predisposto nella società gli strumenti ritenuti adeguati dalla legge al fine di prevenirne lo stato di crisi/insolvenza, ne risponde personalmente sia sul piano civile che su quello penale**.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno quest'ultimo sarà determinato con riferimento all'azione sociale di responsabilità e all'azione dei creditori sociali.

#### COME ADEGUARSI

Per essere conformi alla nuova normativa, pertanto, sarà necessario che la società verifichi ed eventualmente adotti

un assetto organizzativo, amministrativo e contabile aziendale che sia almeno in grado di:

- rilevare con tempestività l'eventuale stato di crisi (artt. 12 e 13 del CCII) nonché;
- gestire le relative segnalazioni (artt. 14 e 15 del CCII).

In merito al dovere di "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale", l'innovazione della norma sta nel fatto che, diversamente dal passato, l'amministratore è obbligato ad attivarsi per superare la crisi e per recuperare la continuità aziendale (ossia la capacità dell'impresa di generare reddito) il che implica la sua responsabilità diretta per mancata attivazione nel senso indicato già in una fase antecedente a quella dell'eventuale successivo dissesto.

È evidente che l'impatto delle modifiche sin qui succintamente illustrate sarà assai rilevante, a prescindere da una situazione di crisi d'impresa, ciò in quanto le stesse si inseriscono in un più ampio processo di riforma che, da un lato sembra volto ad agevolare e anticipare la proposizione di azioni di responsabilità, dall'altro pare condurre alla prospettazione di nuove ipotesi di responsabilità (ad esempio, a titolo di concorso, per tutti coloro che entrano in contatto con aziende in crisi senza che, tuttavia, il relativo *management* si sia prontamente attivato per l'emersione delle crisi stessa).

L'organo amministrativo dovrebbe dunque provvedere almeno ad adeguare l'organizzazione della propria impresa, assicurando la definizione di procedure *ad hoc* degli adempimenti di cui alle previsioni normative, in modo da scongiurare (o, quantomeno, minimizzare) i relativi rischi connessi ad eventuali difficoltà dell'azienda.

A tal fine, in particolare, occorrerà:

- a) integrare l'"assetto organizzativo, amministrativo e contabile" della società, prevedendo **procedure per la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"**; in tale ambito, sarebbe opportuno non solo tenere conto delle indicazioni contenute nel Codice (artt. 12, 13, 14 e 15 del CCII), ma anche predisporre il set di flussi informativi tra l'organo di amministrazione ed i soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni in merito a eventuali sintomi della crisi d'impresa, oltre che in relazione alla gestione di tali segnalazioni (in particolare, ove provenienti da soggetti estranei all'azienda stessa);
- b) **verificare l'adeguatezza di tale assetto**, prendendo in considerazione sia l'operatività aziendale sia, più in generale, il contesto economico in cui la società opera; infatti, l'adeguatezza dell'assetto in questione dovrà essere contestualizzata ed evolversi in modo dinamico sia rispetto all'economia dell'impresa sia rispetto all'ambito esterno nel quale l'impresa stessa opera;
- c) monitorare costantemente ed efficacemente la **continuità aziendale** – anche a prescindere da quanto possa emergere dall'assetto adottato per rilevare eventuali crisi d'impresa – per adempiere tempestivamente all'obbligo di adottare e attuare

"uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

### **COSA POSSIAMO FARE PER VOI**

Sul tema i nostri servizi professionali dedicati sono, tra gli altri:

- **check-up aziendale** per comprendere le criticità aziendali e le difformità rispetto al dettato normativo;
- **analisi ed implementazione di sistemi organizzativi, amministrativi e contabili** conformi alla norma;
- implementazione di **sistemi di pianificazione, programmazione e controllo** conformi alla normativa ed alle specifiche esigenze aziendali e soprattutto deflatori dei rischi civili e penali connessi;
- implementazione di **sistemi organizzativi ex D.Lgs. 231/2001**;
- assunzione di incarichi quali componenti degli organi di controllo (**collegio sindacale**, dell'organo di **revisione legale e/o dell'organismo di vigilanza** - ex D.Lgs. 231/2001).

In conclusione, tutti i soggetti coinvolti saranno tenuti a valutare attentamente gli sviluppi futuri della normativa in oggetto, valutando l'opportunità di integrare gli eventuali modelli organizzativi già in essere (anche in ottica D.Lgs. 231/2001 e di *compliance*) al fine di evitare duplicazioni di investimenti, ridondanze informative e di rendicontazione foriere di inefficienze ed aggravio di costi.

Tutto ciò senza dimenticare che le responsabilità fanno sempre capo all'organo amministrativo, del quale si presume per legge (ex art. 2392 c.c.) una **responsabilità professionale** (e non più del "buon padre di famiglia") e al quale è imposto l'obbligo di **"agire informato"** (ex art. 2381 c.c.).

Vescovo resta a disposizione per maggiori informazioni, non esiti a contattarci per un colloquio conoscitivo e per saperne di più sui nostri servizi professionali dedicati.

---

VESCOVO | MANAGEMENT CONSULTING è una *boutique* di consulenza professionale, che opera in ambito societario, aziendale e fiscale da oltre trent'anni.

Crediamo fermamente che non sia possibile restare competitivi e crescere nel continuo senza sviluppare la necessaria flessibilità per adeguarsi e cogliere, innovando, i cambiamenti di un ambiente sempre più competitivo, discontinuo, globalizzato ed in forte accelerazione. Con questa consapevolezza alla nostra quotidiana attività professionale affianchiamo un costante impegno alla ricerca, all'aggiornamento e all'approfondimento nei diversi ambiti e settori d'interesse.

Per conoscerci meglio visita il sito: [www.vescovo.eu](http://www.vescovo.eu).

Per suggerimenti o maggiori informazioni contattateci all'indirizzo e-mail [info@vescovo.eu](mailto:info@vescovo.eu) o al seguente recapito telefonico +39 (06) 94 34 11 44.  
Sede: Monte Porzio Catone (RM – Italia)  
Via Roma, n. 56 – 00078.